

**Allegato a) alla deliberazione di Consiglio Comunale n 29 del 27.08.2012  
DETERMINAZIONE, PER L'ANNO 2012, DELLE ALIQUOTE, E DELLE DETRAZIONI,  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.**

**INDICE:**

- **art.1 aliquote**
- **art.2 detrazioni**
- **art.3 entrata in vigore**

**Art. 1 - Aliquote**

Per l'anno 2012 sono provvisoriamente stabilite – ai sensi e per gli effetti dell'art.13 comma 12bis del D.L.201/11, convertito dalla legge 214/2011 e successive modificazioni le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU):

**1) aliquota dello 0,1 per cento**

(corrispondente ad aliquota base dell'art.13 D.L.201/11 –diminuzione 0,1 punti percentuali)

relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

**2) aliquota dello 0,4 per cento**

(corrispondente ad aliquota base dell'art.13 D.L.201/11)

relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche;

**3) aliquota dello 0,4 per cento**

corrispondente ad aliquota base dell'art.13 D.L.201/11)

relativamente all'unità immobiliare, e pertinenze ammesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

**4) aliquota dello 0,4 per cento**

corrispondente ad aliquota base dell'art.13 D.L.201/11)

relativamente all'unità immobiliare, e pertinenze ammesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

**5) aliquota dello 0,4 per cento**

(corrispondente ad aliquota base dell'art.13 D.L.201/11- diminuzione di 0,36)

relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, a condizione che il canone versato alla

cooperativa dal socio assegnatario dell'immobile sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori;

**6) aliquota dello 0,4 per cento**

(corrispondente ad aliquota base dell'art.13 D.L.201/11- diminuzione di 0,36)

relativamente agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, a condizione che il canone versato dal socio assegnatario dell'immobile sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori;

**7) aliquota dello 0,76 per cento**

(corrispondente ad aliquota base dell'art.13 D.L.201/11)

relativamente all'abitazione (ed alle pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale,

**8) aliquota dello 0,76 per cento**

(corrispondente ad aliquota base dell'art.13 D.L.201/11)

relativamente alle unità immobiliari possedute e direttamente utilizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997;

**9) aliquota dello 0,76 per cento**

(corrispondente ad aliquota base dell'art.13 D.L.201/11 )

relativamente ai terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti.

**10) aliquota dell'1,06 per cento**

(corrispondente ad aliquota base dell'art.13 D.L.201/11 + aumento 0,3 punti percentuali)

relativamente a tutti gli immobili rientranti nelle categorie B e D/5

**11) aliquota ordinaria dello 0,9 per cento**

(corrispondente ad aliquota base)

**dell'art.13 D.L.201/11 + aumento 0,14  
punti percentuali)**

relativamente alle tutte le altre unità immobiliari( diverse di quelle di cui al punto 10), categorie catastali A e C – (escluse abitazioni principali e pertinenze) e D (esclusi D5), ai terreni agricoli (diversi di quelli di cui al punto 9) e alle aree edificabili .

Qualora fosse disposto – con apposita modifica normativa- l'incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all'art.13 D.L.201/11, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell'imposta di competenza comunale.

Tutte le aliquote assimilate a quella relativa all'abitazione principale sono al netto dell'imu statale.

#### **Art. 2 – Detrazione**

1 in base all'art.13 comma 10 del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ai sensi dell'art.13 comma 2 del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

2. La detrazione si applica anche:

a) all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione stessa non risulti locata;

b) all'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;

c) alle unità immobiliari di cui all'art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92, ossia alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

#### **Art. 3 - Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.